

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Udine, sezione seconda civile, composto dai Signori**

**Magistrati:**

dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE

dott. Gianfranco PELLIZZONI GIUDICE rel.

dott. Francesco VENIER GIUDICE

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1766/012 R.A.C.C. promossa  
con ricorso e pedissequo decreto notificato in data 7.05.012, cron. n.  
7101, uff. Giud. unep del Tribunale di Udine

da

**Comune di A** con proc. e dom. l'avv. per mandato a margine del  
ricorso

**ATTORE- RICORRENTE**

contro

**CURATELA DEL FALLIMENTO B SRL** con proc. e dom. l'avv. per  
mandato a margine della comparsa,

**CONVENUTA - RESISTENTE**

**OGGETTO:** opposizione allo stato passivo.

Relatore il Giudice dott. Gianfranco PELLIZZONI.

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento B srl il Comune di A impugnava il provvedimento del giudice delegato della predetta procedura, che in sede di verifica della domanda supertardiva depositata in data 3.10.011 e afferente ad avvisi di accertamento per crediti tributari per ICI relativa agli anni dal 2005 al 2009 di complessive € 90.164,08 in privilegio ex art. 2752 cod. civ. e di € 34.528,92 per sanzioni in chirografo, aveva rigettato il ricorso in quanto presentato oltre il termine di dodici mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo ( 26.04.010), fissato nella sentenza dichiarativa di fallimento, non avendo l'ente locale dimostrato che il ritardo fosse dipeso da causa non imputabile, sull'assunto che il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione tardive era giustificato dall'espletamento della procedura di riscossione del credito che era affidata alla Esatto spa a cui dovevano essere effettuati i pagamenti delle imposte indicate negli avvisi di accertamento notificati alla curatela fallimentare in data 8.09.2010, dato che quest'ultima aveva informato del mancato pagamento il Comune solo nel settembre del 2011 e subito dopo tale comunicazione era stata depositata la relativa domanda tardiva di insinuazione al passivo.

Nel costituirsi in giudizio la curatela fallimentare resisteva alla domanda chiedendone il rigetto, negando rilevanza per la giustificazione del ritardo all'iter procedurale previsto dal regolamento comunale atteso

che essendo stato l'ente impositore tempestivamente informato della procedura concorsuale e della data di verifica del passivo, lo stesso avrebbe dovuto comunque rispettare il termine di 12 mesi fissato per il deposito delle domande tardive.

Il ricorso in opposizione allo stato passivo è infondato e va pertanto respinto.

Il contestato decreto di rigetto ha infatti ritenuto la domanda inammissibile, in quanto : “ ... l'ente era a conoscenza dell'intervenuto fallimento della società ... e nonostante le conclusioni del curatore non ha fornito prova che il ritardo non sia dipeso da causa non imputabile “

E' noto che ai sensi dell'art. 101, quarto comma l. fall. le domande tardive possono essere presentate anche dopo il decorso del termine finale di cui al primo comma, eventualmente prorogato nella sentenza dichiarativa di fallimento ( dodici o diciotto mesi – in caso di particolare complessità della procedura - dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo), se il ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore, vale a dire quando sia dipeso da fattori causali esterni alla volontà del medesimo, quali la forza maggiore, il caso fortuito o l'errore incolpevole, riconducibili all'impossibilità della prestazione per causa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. e sempre che il creditore supertardivo adduca nell'istanza - a pena di inammissibilità - i motivi del ritardo incolpevole ( in senso conforme v. Trib. Modena, 5.12.2008, in Fall., 2009, 622, Trib. Macerata, 11.11.2008, ivi, 2009, 453 e anche Trib. Udine, 29.04.011, n. 5260/09, in Unijuris.it).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive è indubbiamente un termine perentorio di decadenza, superabile solo nel caso di non imputabilità del ritardo, che introduce una deroga processuale al principio della par condicio creditorum, non diversamente da quanto previsto nell'esecuzione individuale per i creditori che non siano muniti di titolo.

La riserva di ammissibilità della domanda oltre il termine di decadenza va in tal senso considerata una forma di riammissione in termini, con applicazione pertanto dei principi fissati dall'art. 294 cpc in tema di mancata conoscenza dell'esistenza del processo, a causa della nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, sempre che tali nullità non siano sanate dal raggiungimento dello scopo, consentendo la cognizione del giudizio o dalla mancata costituzione tempestiva per causa non imputabile.

In tale ottica si è – ad esempio - ritenuto che il mancato avviso al creditore delle informazioni previste dall'art. 92 l. fall. integri sicuramente l'ipotesi dell'errore incolpevole, secondo una ipotesi già riconosciuta dalla giurisprudenza sotto il vigore della legge del 1942, dato che l'ultimo comma dell'art. 101 l. fall - vecchio testo – contemplava esplicitamente l'esenzione dalla sopportazione dell'onere delle spese conseguenti al ritardo della domanda, nel caso in cui lo stesso fosse dipeso da causa a lui non imputabile, sempre che tuttavia il curatore non riesca a dimostrare che il creditore era comunque informato della pendenza della procedura concorsuale..

Sotto tale profilo l'opponente ha sostenuto che la domanda di

insinuazione al passivo era stata presentata oltre il termine di 12 mesi fissato dalla legge a decorrere dal deposito del decreto di esecutività, in maniera del tutto incolpevole, in quanto il credito, relativo a due avvisi di accertamento ICI di data 31.08.010, notificati al curatore in data 6.09/8.09.010, doveva essere pagato alla Esatto spa, soggetto che aveva il compito della gestione inerente i tributi comunali, per cui il Comune di A non poteva essere a conoscenza dello stato dei pagamenti e ne era effettivamente venuto a conoscenza solo nel mese di settembre del 2011 quando la Esatto aveva chiesto se procedere o meno al recupero coattivo, dato il mancato assolvimento dell'onere tributario, provvedendo immediatamente a depositare istanza tardiva. Tale tesi è infondata dato che il termine ultimo per la presentazione delle domande tardive di dodici ( o diciotto ) mesi non necessariamente deve decorrere dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, ma può anche decorrere – in determinate ipotesi - dalla data in cui viene meno la causa non imputabile, che ha determinato l'impedimento alla presentazione della domanda tempestiva, quale ad esempio l'incolpevole non conoscenza dell'apertura della procedura, perché non è stato dato avviso al creditore da parte del curatore, atteso che lo stesso legislatore ha previsto un termine lungo di dodici o di diciotto mesi dalla chiusura della procedura di verifica delle domande tempestive, per il deposito delle domande tardive, implicitamente riconoscendo che situazioni soggettive particolari del creditore ( si pensi ai creditori esteri) o domande particolarmente complesse possono necessitare di tempi anche lunghi per la loro

predisposizione e deposito ( cfr. Cass., n. 4310 del 19/03/2012, secondo cui: “Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. (cd.supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto).

In tal senso non appare - ad avviso del Tribunale - condivisibile la tesi che il creditore incolpevole una volta venuta meno la causa che impediva la presentazione della domanda abbia diritto ad un termine pari a quello spettante ai creditori tempestivi , vale a dire di 120 giorni o di 90 giorni, ove si voglia sottrarre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande in cancelleria, dato che è stato lo stesso legislatore a fissare il termine lungo di dodici ( o diciotto mesi) per la presentazione delle domande tardive e vi è comunque un termine ultimo, rappresentato dalla ripartizione finale dell'attivo, oltre il quale non si può andare e non si vede pertanto la ragione, applicano i principi fissati in tema di riammissione in termini, per cui il creditore incolpevole supertardivo debba essere trattato in maniera peggiore rispetto agli altri creditori tardivi ( v. in senso contrario, ma non condivisibile, Trib. Pescara, 10.02.2009, in Fall., I, 2010, 67, che tuttavia ammette anch'esso che decorso il termine di 90 giorni il creditore supertardivo possa provare che necessitava di un termine più lungo per la

predisposizione della domanda, evidentemente trascurando la circostanza che è stato lo stesso legislatore a decidere in maniera non modificabile quali siano i termini massimi entro cui il creditore tardivo può predisporre la domanda e depositarla in cancelleria, ai sensi del primo comma dell'art. 101 l. fall., senza necessità alcuna, in tale prima ipotesi di addurre le ragioni del suo ritardo).

La norma consente pertanto al creditore che non abbia avuto la possibilità di attivarsi senza sua colpa per ragioni connesse o alla natura del credito o ad altre cause parimenti non imputabili ( mancato avviso del curatore) di insinuarsi con la domanda ultratardiva nel termine fissato dall'art 101, primo comma, decorrente dalla data in cui è venuta meno la ragione ostativa alla presentazione dell'istanza, salvo che il curatore non dimostri che lo stesso era comunque a conoscenza dell'apertura del concorso.

Nel caso in esame appare evidente che il credito insinuato è la conseguenza della liquidazione operata dall'ente impositore nei citati avvisi di accertamento ICI, ma che il Comune di A fosse a conoscenza dell'apertura della procedura concorsuale non solo perché aveva notificato tali avvisi direttamente al curatore ( v. avviso di ricevimenti di data 8.09.010), ma anche perché il curatore aveva diligentemente inviato all'ente l'avviso ex art. 92 l. fall. in data 1.03.010, per cui il Comune era certamente informato non solo dell'apertura della procedura , ma anche della data della verifica e dei termini per la presentazione delle domande tardive.

Non vi sono dubbi che l'ente impositore non poteva addurre come

cause a lui non imputabili - essendo stato tempestivamente avvertito dell'apertura della procedura concorsuale e della data di verifica delle domande tempestive – i ritardi derivanti dall'organizzazione interna del servizio riscossione, con l'invio all'Esatto spa degli avvisi di accertamento e il tardivo avviso di quest'ultima del mancato pagamento, dato che appare evidente come tale situazioni non integri l'ipotesi del ritardo incolpevole che giustifica la riammissione in termini.

Il termine ultimo entro cui può essere effettuata l'attività di accertamento del tributo, che è un termine di decadenza dell'attività accertativa dell'Ufficio, nonché l'analogo termine per l'iscrizione a ruolo dello stesso, non impedisce infatti in alcun modo che l'attività venga effettuata nei termini previsti dalla legislazione fallimentare, che non può subire deroghe derivanti dai termini più lunghi di decadenza previsti dalla legislazione tributaria del diritto dell'ente locale di procedere all'accertamento delle imposte dovute, nonché di iscrizione a ruolo e riscossione dei relativi tributi evasi.

Il pagamento delle spese segue la soccombenza

### **P.Q.M.**

Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

- respinge l'opposizione, in quanto infondata;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 4.475,00, oltre cna e iva, se dovuta.



– Così deciso in Udine, li 3.05.2013.

Il Presidente  
Dr. Alessandra Botatn

Il giudice rel.  
dott. Gianfranco Pellizzoni



